REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato regionale dell'Economia

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

- VISTO in particolare, l'articolo 14 dello Statuto della Regione Siciliana, R.D. 15 maggio 1946, n.455, convertito in legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 2, il quale annovera tra le materie di competenza legislativa esclusiva della Regione quelle relativa a industria e commercio nonché l'incremento della produzione agricola ed industriale, la valorizzazione, distribuzione, difesa dei prodotti agricoli ed industriali e delle attività commerciali;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, recante "Norme di attuazione dello Statuto siciliano per il trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di industria e commercio";
- VISTO l'art.10 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n 112, il quale prevede il trasferimento alle Regioni a Statuto Speciale, in quanto non siano già attribuite, delle funzioni e dei compiti conferiti dallo stesso decreto legislative alle Regioni a Statuto Ordinario, con 1e modalità previste dai rispettivi Statuti;
- VISTO l'art.4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 maggio 2000, recante l'individuazione dei beni e delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni per l'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese di cui agli articoli 19, 30, 34, 41 e 48 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112";
 - VISTO l'articolo 24 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008 n. 133, con cui è stata tra l'altro abrogata la legge 1 febbraio 1965 n. 60;
- **VISTO** il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n.19, "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" ed il D.P.Reg. 15 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo 11 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni, che all'art. 2 attribuisce all'Assessorato regionale dell'Economia il coordinamento della finanza pubblica regionale;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 207 del 07/06/2016 con cui, in attuazione dell'art. 49, comma 1, legge regionale n. 9/2015, è stato approvato il regolamento per la rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
- VISTA la Comunicazione della Commissione 2020/C 91 I/01 del 20/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e ss.mm.ii;
- VISTA legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "Legge di stabilità regionale 2020-2022", pubblicata

- nella G.U.R.S. 14 maggio 2020, n. 28;
- **VISTI** in particolare gli articoli 5 comma 2, 6, commi 1 e 2, e 10 commi 1, 4 e 6, della suddetta legge regionale 12 maggio 2020, n. 9;
- CONDIDERATO che l'articolo 10, comma 4, della legge regionale n. 9/2020, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2020, n. 23, prevede che nell'ambito degli interventi economici previsti dallo stesso articolo, "La misura di cui al comma 1 è destinata fino a 10.000 migliaia di euro, per finanziamenti in favore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa che producano un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno e che abbiano almeno un collaboratore attivo sul territorio della Regione, e fino a 2.000 migliaia di euro per le agenzie di distribuzione e servizi stampa che operano nel territorio regionale e per l'importo di 3.000 migliaia di euro per le edicole, con misure anche in deroga ai vincoli tipologici di legge, nonché fino a 20.000 migliaia di euro per la concentrazione e la patrimonializzazione dei consorzi fidi per le agevolazioni e il supporto alle imprese. Gli interventi di cui al presente comma sono concessi a fondo perduto nei limiti dei regimi di aiuto.";
- **RITENUTO** di dovere stabilire specifiche disposizioni in ordine alle finalità previste dal citato comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, ed in particolare per quanto attiene alla misura inerente agli interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa;
- VISTO l'art. 3 del D.A. n. 13/2022 che autorizza l'IRFIS FinSicilia S.p.A. "a concedere, sino alla vigenza del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, per le medesime finalità di cui al decreto del Presidente della Regione n. 611 del 12 novembre 2020 ed all'articolo 1 del decreto dell'Assessore per l'Economia n. 23 del 3 maggio 2021, contributi finalizzati al sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano". L'art. 3 del D.A. n. 13/2022 autorizza inoltre l'IRFIS FinSicilia S.p.A. ad utilizzare "il residuo del plafond di cui agli articoli 1 e 2 del decreto dell'Assessore per l'Economia n. 23 del 3 maggio 2021, con incremento sino a concorrenza di 5.000 migliaia di euro mediante le disponibilità, in via prioritaria rispetto ad ogni altra operatività, di cui agli "Altri interventi e impegni a valere sul Fondo Sicilia" non specificamente destinate ad altri plafond in applicazione dell'articolo 3 del decreto dell'Assessore per l'Economia n. 77 del 4 novembre 2021".
- VISTO l'art. 1 del D.A. n. 17/2022, integralmente sostituito dal successivo art. 1 del D.A. n. 18/2022 che all'art. 3 del D.A. n. 13/2022 aggiunge il seguente comma "Nell'ambito dell'operatività di cui al seguente articolo, una quota della dotazione, pari ad un massimo di 500 migliaia di euro è destinata per la concessione di contributi in favore dei soggetti che hanno partecipato all'ultimo bando MISE per la formazione delle graduatorie F.S.M.A. (Fornitori di Servizi di Media Audiovisivi) e che non sono risultati destinatari delle relative agevolazioni. Con successive determinazioni, prioritarie ai fini dell'assegnazione delle risorse, il Fondo sarà reintegrato con corrispondenti risorse extraregionali".

DECRETA

Art. 1

(Interventi in favore dell'editoria, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa)

1. Nel rispetto delle finalità del comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, del decreto del Presidente della Regione n. 611 del 12 novembre 2020 e dell'articolo 1 del D.A. n.

- 23/2021, il presente decreto disciplina l'attuazione della misura prevista dall'articolo 3 del D.A. n. 13/2022, a valere sul Fondo Sicilia istituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A., relativa a contributi finalizzati al sostegno delle imprese operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, delle emittenti radiotelevisive e delle agenzie di stampa operanti nel territorio siciliano.
- 2. Previa verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di cui al successivo articolo 2, la dotazione finanziaria prevista per gli operatori economici di cui al precedente comma 1, pari a complessivi euro 4.500.000,00 (quattromilioni cinquecentomila), è così destinata:
 - 40% ai quotidiani cartacei;
 - 7% a iniziative editoriali cartacee di diversa periodicità;
 - 25% ad iniziative editoriali *on-line*;
 - 25% ad emittenti radiotelevisive;
 - 3% alle agenzie di stampa.
- 3. Il centro di responsabilità amministrativa è individuato nel Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito.
- 4. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. cura la gestione del *Fondo Sicilia Sezione specializzata in credito*, nel rispetto delle norme di cui agli articoli 6, commi 1 e 2 e 10 commi 1, 4 e 6, della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, nonché delle presenti disposizioni attuative e provvede alla predisposizione ed all'emanazione dei singoli avvisi, previo assenso dell'Assessore Regionale per l'Economia.

Art. 2 (Requisiti di ammissibilità e criteri per la determinazione dell'agevolazione)

- 1. Destinatari delle agevolazioni di cui al presente decreto sono le imprese e associazioni operanti nel settore dell'editoria, sia cartacea che digitale, le emittenti radiotelevisive e le agenzie di stampa.
- 2. Requisiti di ammissibilità sono:
 - a) la produzione di un notiziario regionale sulla Sicilia da almeno un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 e confermato alla data di pubblicazione della presentazione dell'istanza di agevolazione. Per notiziario regionale si intende che un settore specifico delle informazioni prodotte deve essere dedicato a fatti, notizie e opinioni relativi alla Sicilia;
 - b) avere un collaboratore attivo sul territorio della Regione da almeno 12 mesi alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9/2020 e confermato alla data della presentazione dell'istanza di agevolazione. Per collaboratore attivo si intende una persona avente un rapporto di lavoro dipendente e/o di collaborazione continuativa professionale con l'impresa richiedente;
 - c) la registrazione della testata giornalistica presso un Tribunale;
 - d) avere un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti;
 - e) avere la sede legale in Sicilia. Limitatamente alle agenzie di stampa anche solo la sede operativa in Sicilia;
 - f) avere prodotto, rispettivamente, nel corso dell'anno 2019 e 2020:
 - in caso di iniziative editoriali cartacee, se quotidiane, almeno 180 edizioni giornaliere o, se di diversa periodicità, almeno quattro numeri per anno;
 - in caso di iniziative editoriali *on-line*, di emittenti radiotelevisive e di agenzie di stampa, notiziari per almeno 90 giorni per anno.

Art. 3 (Agevolazioni concedibili)

- 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono concesse sotto forma di finanziamenti a fondo perduto utilizzabili per fabbisogno di capitale circolante e/o investimenti.
- 2. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare istanza per le agevolazioni unicamente a valere sulle risorse destinate dal superiore articolo 1, comma 2, alla propria categoria di riferimento. Anche nel caso in cui l'attività del soggetto richiedente rientri in più di una categoria, l'istanza potrà essere presentata per una sola di queste.
- 3. A seguito della ricognizione delle istanze presentate, le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, saranno distribuite tra tutti i soggetti richiedenti, per ciascuna categoria, che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente all'articolo 2.
- 4. La misura dell'agevolazione spettante a ciascuna impresa avente diritto sarà determinata con modalità che saranno definite negli avvisi di cui al comma 4 del precedente articolo 1 sulla base dei seguenti parametri generali, facendo riferimento alla situazione esistente al momento della presentazione dell'istanza:
 - numero dei collaboratori, ivi inclusi i giornalisti;
 - dati di diffusione (ADS, Audipress, Audiweb, Google Analytics);

a cui si aggiungono:

- per le imprese operanti nel settore dell'editoria cartacea: numero delle province in cui vengono distribuiti i prodotti editoriali;
- per le imprese operanti nel settore dell'editoria *on-line:* numero delle province in relazione alle quali sono forniti servizi informativi.
- 5. L'importo dell'agevolazione non può, in nessun caso, essere superiore al 75% del fatturato registrato dal soggetto richiedente nell'anno 2019 depurato di eventuali altri ricavi non rivenienti dall'attività editoriale, e relativo all'attività svolta nel territorio della Regione Siciliana.
- 6. Le agevolazioni dovranno essere concesse nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
- 7. A tal fine per la percezione delle agevolazioni il beneficiario deve produrre l'elenco dei contributi, patrocini onerosi e contratti intervenuti nel corso del 2019 e del 2020 con enti pubblici aventi sede nella Regione nonché società, consorzi e fondazioni in controllo pubblico, con autocertificazione del legale rappresentante.

Art. 4

(Presentazione delle istanze)

L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. disciplina le modalità e i termini di presentazione delle istanze, ai sensi del comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto. Soltanto per comprovate esigenze istruttorie IRFIS-FinSicilia S.p.A. può richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella prodotta all'atto della presentazione dell'istanza.

Art. 5

(Concessione ed erogazione del finanziamento)

1. A seguito della quantificazione delle agevolazioni spettanti agli aventi diritto, effettuata ai sensi del comma 4 del precedente articolo 3, IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro venti giorni dal termine finale per la presentazione delle istanze, adotta il provvedimento di concessione del finanziamento a fondo perduto e il provvedimento è notificato all'indirizzo PEC del beneficiario. IRFIS-FinSicilia S.p.A., entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, dispone l'erogazione del

- finanziamento, in un'unica soluzione, mediante trasferimento delle somme su uno specifico conto corrente bancario indicato nell'istanza dal soggetto richiedente.
- 2. Nel caso in cui le verifiche relative ai requisiti di accesso alle agevolazioni si concludano con esito negativo, IRFIS-Finisicilia S.p.A. respinge l'istanza di finanziamento, notificando il relativo provvedimento all'indirizzo PEC dell'istante.
- 3. I beneficiari hanno l'obbligo di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali del personale ivi inclusi i giornalisti per almeno 12 mesi dalla liquidazione del finanziamento, pena la revoca delle agevolazioni ricevute.

Art. 6 (Procedure di gestione)

- 1. L'Organo deliberante denominato "Comitato Fondo Sicilia", costituito presso IRFIS-FinSicilia S.p.A., sovrintende anche alla gestione della presente Misura nell'ambito del *Fondo Sicilia*.
- 2. Per la gestione della misura di cui al presente decreto IRFIS-FinSicilia S.p.A. terrà specifiche evidenze contabili.
- 3. L'IRFIS-FinSicilia S.p.A. è onerata di produrre semestralmente all'Assessorato Regionale dell'Economia, Dipartimento Regionale delle Finanze e del Credito, un *report* sugli interventi effettuati per la misura di cui al presente decreto a partire dall'istruttoria e sino all'erogazione del finanziamento con l'indicazione dei soggetti beneficiari, distinti per tipologia, e degli importi a ciascuno erogati, con evidenza degli oneri di gestione e dei costi e spese a carico del fondo.

Art. 7 (Disposizioni finali)

- 1. Restano ferme le disposizioni inderogabili dell'ordinamento statale concernenti le dichiarazioni di status, i requisiti, le condizioni personali ed ogni altra situazione soggettiva. L'autocertificazione antimafia è elemento imprescindibile per l'accesso alla misura disciplinata dalle presenti disposizioni attuative. Costituisce, altresì, elemento imprescindibile l'acquisizione, anch'essa in forma di autocertificazione, di specifica attestazione del destinatario volta ad escludere l'omissione di denuncia alle competenti Autorità circa eventuali richieste estorsive da parte di organizzazioni o soggetti criminali verificatesi nel triennio precedente alla data di presentazione dell'istanza; evento questo che è ostativo per l'accesso alla misura e che dà luogo al recupero del finanziamento eventualmente erogato. Nella stessa autocertificazione andranno, altresì, accettati espressamente gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione ostativa/decadenziale. Quanto sopra, in uno con l'impegno a denunciare alle competenti Autorità, a pena di decadenza dei benefici della misura attivata, ogni richiesta estorsiva ovvero di sottoposizione di prestito a tasso usuraio da parte di organizzazioni o soggetti criminali e ad accettare espressamente, anche in questo caso, gli effetti derivanti dal riscontro del verificarsi della citata condizione decadenziale.
- 2. Con circolare dell'Assessore regionale per l'Economia potranno essere impartite ulteriori disposizioni in ordine all'attuazione del presente decreto.
- 3. Il presente provvedimento è trasmesso per la pubblicazione in GURS e nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.

Palermo, 0 6 GIU 2022

STATE SICILIANA STANDARDO STANDARDO

